



PREMESSA: Il documento SECCI qui riportato potrà variare in seguito a:

- Incongruenza tra le informazioni fornite e caricate a sistema per la stampa della richiesta (tutti i dati presenti sono fondamentali per la valutazione della fattibilità) e la documentazione prodotta;
- Discordanza tra il calcolo della quota cedibile e la documentazione/le informazioni prodotte;
- Evidenza di problematiche derivanti dalle verifiche antifrode effettuate (discordanza rispetto alla residenza dichiarata e in generale delle dichiarazioni fornite, presenza del soggetto nelle liste antiterrorismo o nel data base di Sigla come soggetto inadempiente, incongruenza tra la documentazione prodotta e la posizione contributiva, mancato reperimento del soggetto presso la sua residenza);
- Variazione della documentazione fornita, dopo la verifica da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale;
- Assenza di emissione del benessere da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale;
- Variazione da parte delle Compagnie d'Assicurazione, delle condizioni assicurative e dei premi di polizza;
- Assenza di emissione della copertura assicurativa da parte delle Compagnie d'Assicurazione;
- Se non sarà possibile parlare telefonicamente con lei e con il suo datore di lavoro o con altri Enti, nel caso Sigla lo valuti necessario;
- In caso di mancata risposta da parte del suo datore di lavoro/Ente previdenziale;
- Impossibilità di procedere con l'estinzione anticipata di eventuali altre cessioni di quota di stipendio/pensione in corso (ad esempio per presenza di quote non pagate da parte del suo datore di lavoro oppure per impossibilità derivante dalla società finanziatrice della cessione in corso oppure derivante dal mancato rispetto delle normative in materia), necessaria ai fini della stipula del nuovo contratto di finanziamento.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore (Intermediario Finanziario)	Sigla Srl
Indirizzo	Sede Legale e operativa: via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV)
Telefono	0438/45990 (assistenza clienti) 0438/372950 (interruzione rapporto di lavoro o decesso)
Fax	0438/45917
Sito web	www.siglacredit.it
Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Contratto di finanziamento a tasso fisso e rata costante, rimborsabile mediante cessione pro solvendo, alternativamente, di (i) quota dello stipendio mensile netto (in caso di cessione del quinto dello stipendio – di seguito anche “CQS”); (ii) quota della pensione mensile netta (in caso di cessione del quinto della pensione – di seguito anche “CQP”). Il prestito è regolato, oltre che dal contratto di credito, dalle seguenti disposizioni di legge, che si elencano a titolo esemplificativo: a. DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (“DPR 180/50”), il D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito anche il “TUB”) e s.m.i., le Disposizioni della Banca d'Italia e le norme del codice civile; b. Provvedimento Banca d'Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 (“Disposizioni di Trasparenza”) e s.m.i.;c. artt. 1260 ss. cod. civ..
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ Detto importo si intende: • al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente; • al lordo di eventuali prefinanziamenti concessi dal Finanziatore o di eventuali estinzioni di preesistenti finanziamenti del Cliente.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	All'esito dell'istruttoria ed a seguito dell'accettazione della richiesta di finanziamento da parte del Finanziatore, l'importo totale del credito sarà erogato al Cliente, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del benessere del finanziamento da parte del Datore di Lavoro / Ente Previdenziale (ATC). Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere eventuali altri debiti (prefinanziamenti ed estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti). L'importo potrà essere utilizzato dal Cliente non appena messo a disposizione del medesimo con l'accredito e non sussistono obblighi o vincoli per il suo utilizzo.
Durata del contratto di credito	Mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: € , per rate, con cadenza mensile; le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Ordine di imputazione dei pagamenti: • interessi; • spese; • capitale. MANCATO AVVIO DELLE TRATTENUTE In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini definiti dallo stesso Datore di Lavoro in fase di notifica del contratto di credito, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili.
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi commessi al credito.</i>	L'importo totale dovuto dal Cliente a conclusione del periodo di ammortamento, corrisponde al Capitale Lordo Mutuato (€), che comprende i costi di cui alla sezione “3. Costi del Credito”.
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	Le garanzie richieste sul presente contratto di credito sono quelle previste dalla legge (art. 54 del DPR n. 180/50). Per il dettaglio della polizza vita, da sottoscrivere obbligatoriamente per legge, si veda anche la sezione 3 – “Costi del credito”. Nel caso di CQS, viene costituito altresì vincolo sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto ex art. 2120 c.c.) o altra/e indennità similare maturata e maturanda presso il Datore di lavoro a garanzia del rimborso al Finanziatore del debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (tra Cliente e Datore di lavoro) nel corso del periodo di ammortamento del prestito.



3. Costi del credito

Tasso di interesse (TAN)	% (tasso annuo nominale) tasso annuo nominale scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito (con riferimento all'anno commerciale, con 12 mesi da 30 giorni), che determina la quota di interessi da corrispondere.
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</p> <p><i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>% (tasso annuo effettivo globale) Il TAEG, indicatore di costo totale convenzionale del credito, è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 TUB e dalle Disposizioni di Trasparenza. Tale indicatore è comprensivo di tutti gli interessi e costi incluse le imposte; è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, sulla base del calendario civile, ai sensi del decreto Legislativo 141/2010, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla conclusione del presente contratto.</p> <p>Il TAEG, calcolato al tasso di interesse del % su un capitale finanziato di € per la durata di mesi, è comprensivo dei seguenti costi e oneri:</p> <p>COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: €</p> <p>COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: €</p> <p>ONERI ERARIALI/IMPOSTA DI BOLLO: €</p> <p>Esempio rappresentativo: Importo totale del credito: euro; rimborsabile in mesi con rate mensili da euro. TAN fisso %, TAEG %. Costo totale del credito euro, di cui: interessi euro, oneri erariali/imposta di bollo euro. Importo totale dovuto dal cliente: euro.</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'assicurazione che garantisca il credito e/o <p>- un altro contratto per un servizio accessorio</p> <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>SI.</p> <p>Il prestito deve essere garantito obbligatoriamente per legge (articolo 54 del D.P.R. 180/50 e s.m.i.) da polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso di decesso del cedente (POLIZZA RISCHIO VITA) ed in caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (POLIZZA RISCHIO IMPIEGO del Cliente). Quest'ultima polizza non è richiesta in caso di CQP. Sigla provvede a proprie cura e spese a sottoscrivere apposite polizze, di cui è contraente e beneficiario, pagando il relativo premio.</p> <p>POLIZZA RISCHIO VITA: garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso. A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della Polizza Assicurativa, anche conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente, il Finanziatore, ovvero la compagnia assicurativa, laddove abbia già provveduto al pagamento dell'indennizzo, e ciò sia espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Salvo i casi di cui sopra, la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al cessionario. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro e imputabili al cedente, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.</p> <p>POLIZZA RISCHIO IMPIEGO (RAMO ASSICURATIVO CREDITO – solo per i contratti di CQS): garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro. Qualora la Compagnia Assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l'indennizzo al Finanziatore, è previsto per detto importo il diritto di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. La Compagnia Assicurativa potrà quindi agire nei confronti del Cliente al fine di recuperare le somme pagate a Sigla a titolo di indennizzo. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda alla documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative, predisposta dalla Compagnia di assicurazione. Il Cliente dovrà rilasciare per iscritto, in sede di istruttoria del finanziamento, oltre alle dichiarazioni rilevanti (anche in relazione allo stato di salute in relazione alla Polizza Rischio Vita), anche il consenso alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1919 c.c.. Si specifica che Sigla non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalle compagnie di assicurazione.</p> <p>No</p>



3.1. Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<p>COMMISSIONI A FAVORE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: costi ripetibili (in misura proporzionale alla vita residua del contratto e secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento) in caso di estinzione anticipata, relativi alle competenze maturate da SIGLA per l'istruzione della pratica del finanziamento, le attività condotte con le ATC, la stipula della garanzia assicurativa obbligatoria, la delibera e la successiva erogazione del finanziamento, gli oneri post vendita (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di ulteriore copia di documenti, produzione conteggi estintivi, elaborazione dati per la gestione degli archivi, assistenza alla clientela).</p> <p>COMMISSIONI DI DISTRIBUZIONE: € costi ripetibili (in misura proporzionale alla vita residua del contratto e secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento) in caso di estinzione anticipata, utilizzati dall'intermediario del credito per: acquisizione e controllo documentazione precontrattuale, predisposizione preventivo, inserimento delle informazioni e delle anagrafiche nel sistema informativo, stampa del contratto inviato da Sigla e raccolta delle firme da parte del cliente (nel solo caso di Agenti in Attività Finanziaria e di Intermediari Finanziari), notifica, richiesta a finanziarie terze di eventuali conteggi estintivi, ritiro del bene presso ATC, invio della documentazione preliminare e definitiva Sigla (nel caso di Mediatori Creditizi, tali attività potranno essere svolte solo previa richiesta specifica del cliente).</p> <p>ONERI ERARIALI/IMPOSTA DI BOLLO: € costo non ripetibile in caso di estinzione anticipata.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Spese di esazione: spese sostenute per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta o telefono anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 5,00 fino ad un massimo di € 60,00 per rata, ed il costo di eventuali interventi domiciliari svolti anche da soggetti terzi specificatamente incaricati, da € 10,00 fino ad un massimo di € 80,00 a rata, nonché per eventuali spese legali sostenute in base alle parcelle liquidate.</p> <p>Interessi di mora: TAN + 1%</p> <p>Gli interessi di mora previsti si applicano ad ogni somma dovuta ai sensi del presente Contratto dal Cedente e dai Debitori Ceduti al Finanziatore.</p> <p>Il tasso di mora è escluso dal calcolo del TAEG e non sarà mai superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto, dovendosi intendere che anche in caso di eventuale superamento del suddetto limite, la misura di tali interessi sarà comunque pari al limite medesimo. In ogni caso, gli interessi di mora sono alternativi agli interessi corrispettivi indicati in contratto.</p> <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine del Cliente, verrà addebitata una penale dell'1% dell'importo, da versare in un'unica soluzione.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi possono essere modificati	<p>Nel rispetto della normativa vigente e in caso di giustificato motivo, Sigla potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche e le altre condizioni applicate al Contratto, inviando al Cliente una comunicazione scritta con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto all'effettiva applicazione delle stesse, termine entro cui il Cliente avrà facoltà di recedere senza spese e di ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l'applicazione delle condizioni precedenti. Le variazioni si intendono approvate se il Cliente non recede dal Contratto entro il predetto termine. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	SI
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Cliente ha facoltà in ogni momento di estinguere anticipatamente il proprio debito, previa richiesta dei conteggi estintivi. In tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito - escluse le imposte - secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento.</p> <p>SI</p> <p>L'indennizzo, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'1% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno; • allo 0,5% dell'importo totale del credito rimborsato in anticipo e da versare alla data della richiesta, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno. <p>L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito o se l'importo rimborsato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00. In caso di estinzione parziale del finanziamento, l'importo delle rate, con riferimento alla quota non estinta, verrà mantenuto invariato, con imputazione dei successivi versamenti alle rate di più imminente scadenza e con conseguente riduzione della durata del piano di ammortamento originario.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento Sigla, qualora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi di informazione creditizia e antifrode messi a disposizione da gestori privati e pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari.</p> <p>Le informazioni relative ai gestori delle banche dati sono contenute nel modello " Informativa ex art. 13-14, GDPR UE/2016/679" in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	SI
Periodo di validità dell'offerta	L'offerta avrà validità di sei mesi dalla data della richiesta di finanziamento.



5. Informazioni supplementari

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il cliente, ai sensi dell'art. 125-ter del TUB, ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Sigla senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto di finanziamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a SIGLA SRL via Cesare Battisti, 5/a - 31015 Conegliano (TV) oppure mediante pec all'indirizzo siglacredit.cessionequinto@pec.it.</p> <p>L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà sciolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione. Nel caso il contratto abbia avuto esecuzione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata, il cliente restituirà l'importo liquidato maggiorato degli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tan indicato nel contratto, nonché le somme non ripetibili quali il bollo sul contratto.</p>
Lingua	La lingua che verrà utilizzata - con l'accordo del consumatore - per le comunicazioni inerenti il contratto è l'ITALIANO.
Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	<p>Il Cliente può presentare reclamo a Sigla Srl - Ufficio Reclami - via Cesare Battisti, 5/a 31015 Conegliano TV, inviando una comunicazione scritta tramite, a sua scelta: raccomandata A/R, posta ordinaria, e-mail: reclami@siglafinanziamenti.it, PEC: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it, fax 0438/45926.</p> <p>L'Ufficio Reclami è tenuto ad inviare una risposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.</p> <p>Qualora il cliente non riceva risposta entro il detto termine di 60 giorni, oppure si ritenga insoddisfatto della risposta fornitagli, per la risoluzione della controversia potrà presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura indicata nella Guida ai Diritti del Cliente messa a sua disposizione o consultabile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. In alternativa, prima di adire l'Autorità Giudiziarla potrà esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria dinanzi ad uno qualsiasi degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra cui anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.</p>